

PRO LOCO DI ZIMONE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA

L'anno **duemiladieci** del giorno **20** del mese di **Maggio**  
alle ore **21,00**, presso la sede Sociale di Via Chiesa al n.  
30, sono convocati i Signori Soci di cui risultano presen-  
ti in seconda convoca **n° 14 soci fisici e n° 24 deleghe**  
**per un totale di soci 38** dei 102 risultanti iscritti nel  
Libro Soci 2010.

All'Appello risultano presenti i Soci:

(Carpo Gian Franco, Cesaro Armando, Furno Celestino, Gia-  
notto Pier Angelo, Girolimetto Emanuela, Givone Gianni,  
Givonetti Mario, Givonetti Pier Giorgio, Leonardi Santa,  
Perazzone Riccardo, Petrucciani Luciana, Pozzo Massimo,  
Rizzo Patrizia, Stoppa Alberino Renato) deleghe presenta-  
te in nome dei Soci: Raviglione Giulia, Ferrero Adele,  
Raviglione Emiliano, Gozzi Nicolò, Bertone Maria, Mapelli  
Susanna, Furno Matteo, Pozzo Ruggero, Cesaro Daniele, Ca-  
passo Anna, Givonetti Manuela, Cerruti Alessandro, Canta-  
rello Giorgio, Tarello Clara, Ladetto Piero, Garreffa So-  
nia, Ferrante Giuliano, Caretta Piero, Caretta Davide, Gi-  
vone Flora, Hamot Jean Luc, Castel Anne, Carpo Albertina,  
Gremmo Pier Franco.

Funge da Segretario il Sig. **Massimo Pozzo**, il quale prov-  
vede alla redazione del presente verbale. Presiede

	l'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig ra. <b>Santa</b>	
	<b>Leonardi</b> , che constatata la regolarità secondo le normative	
	statutarie, dichiara aperta la seduta in seconda convoca-	
	zione e pone in discussione gli argomenti all'ordine del	
	giorno:	
	1) Relazione del Presidente sulle motivazioni della modi-	
	fica dello Statuto;	
	2) Lettura ed approvazione del testo nuovo Statuto Socia-	
	le.	
	Sul punto uno e due all'Ordine del Giorno,prende la pa-	
	rola il Presidente che illustra le motivazioni che hanno	
	portato alla convocazione della presente Assemblea per la	
	modifica dello Statuto Sociale.	
	Si porta innanzitutto a conoscenza che nel corso degli an-	
	ni, dalla costituzione avvenuta il 26 Aprile 2000, si è	
	proceduto all'iscrizione della nostra Pro Loco all'Albo	
	Regionale delle Pro Loco alla sezionale provinciale di	
	Biella al 446.	
	Con deliberazione del Consiglio Regionale del 30 novembre	
	2009 è stata modificata la L.R. 36/2000 introducendo la	
	possibilità di variazione dello Statuto Sociale con sem-	
	plice verbale di assemblea e registrazione all'Agenzia	
	delle Entrate senza necessità di rogito notarile. I costi	
	per la pubblicazione sono alquanto contenuti, pari a €	

	168,00 per registrazione a tassa fissa più le marche da bollo, pari a € 14,62 ogni cento righe, da apporsi sia sul verbale di approvazione che sullo Statuto; costo sicuramente inferiore ai 1000,00 - 1200,00 euro previsti per un atto notarile.	
	La modifica allo Statuto, già paventata negli anni passati e sempre rimandata per motivi di costi, oggi può essere affrontata.	
	Occorre modificare lo Statuto Sociale, che era stato adottato all'atto della costituzione della Pro Loco, avvenuta il 26 aprile 2000 con rogito notarile Massimo Cagnacci rep. N. 334 Serie IV, registrato a Casale Monferrato il 12 maggio 2000, al fine di adeguarlo alla Legge 383/2000, che norma le Associazioni di Promozione Sociale, legge di riconoscimento dell'attività di volontariato nell'ambito della promozione sociale.	
	L'Associazione Turistica Pro Loco di Zimone è regolarmente iscritta all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) nella sua articolazione del Comitato Regionale del Piemonte - UNPLI PIEMONTE dalla sua costituzione.	
	L'UNPLI è ente accreditato ed iscritto all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, le Pro Loco associate, in quanto articolazioni periferiche dell'UNPLI, in possesso dei requisiti di Legge, possono essere iscrit-	

	te al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.	
	Tale iscrizione dà opportunità alla Pro Loco di accedere al Fondo Sociale Europeo, accedere ai finanziamenti comunitari, all'elenco per la devoluzione nella dichiarazione fiscale dei Soci e dei cittadini del 5 per mille, stipulare convenzioni con Stato, Regioni, Province e Comuni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto verso terzi, fruire di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 383/2000 e dalla Legge 460/97.	
	Potrà la Pro Loco ricevere donazioni e lasciti testamentari, liberalità da privati ed aziende che avranno beneficio nella loro dichiarazione fiscale e tutto quanto previsto dalla Legge 383/2000.	
	Necessita, inoltre, inserire nello Statuto Sociale la voce specifica che preveda la possibilità di aprire e gestire circoli per i Soci. Ai sensi dell'art. 148, commi 3,5,6,7 e 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con l'eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco - UNPLI, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede del Circolo, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale. Pertanto, alla luce di quanto relazionato, si procede alla lettura del testo del nuovo Statuto Sociale	

che andrà a sostituire integralmente lo Statuto originario. Il Presidente legge ad alta voce il nuovo testo composto in ventuno pagine in carta uso bollo che alleghiamo al presente Verbale. Ultimata la lettura si passa alla votazione per l'approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale dell'Associazione Turistica Pro Loco di Zimone. L'Assemblea, dopo ampia discussione, lo approva all'unanimità.

Null'altro essendoci da dichiarare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23,00.

Il Presidente

Il Segretario

F.to Santa Leonardi

F.to Massimo Pozzo

20 Maggio 2011

	ASSOCIAZIONE	
	PRO LOCO DI ZIMONE	
	STATUTO SOCIALE	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE	
	E' costituita in forma pubblica un'associazione denominata	
	"Associazione Turistica Pro Loco di Zimone.	
	L'Associazione ha sede in Zimone Via Chiesa n. 30.	
	ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'	
	2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone	
	fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per	
	favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale,	
	sociale, storico, artistico del territorio del Comune	
	di Zimone e favorire il miglioramento della vita dei	
	suoi residenti.	
	<b>2.2</b> La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci	
	operano a favore della medesima con il concetto del	
	volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a	
	principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di	
	tutti gli associati con la previsione dell'elettività	
	nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad	
	ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito	
	dell'attività di promozione ed utilità sociale, con	
	divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili	
	o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	

durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

**2.3** La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

**2.4** La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

#### ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

**3.1** Le finalità che la pro Loco ha come oggetto sociale sono:

**a)** Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

**b)** Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con

	Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,	
	escursioni, spettacoli pubblici, mostre,	
	festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere	
	enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative	
	di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e	
	gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e	
	rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la	
	qualità della vita dei residenti;	
	<b>c)</b> Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica	
	d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;	
	<b>d)</b> Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della	
	ricettività alberghiera ed extra alberghiera;	
	<b>e)</b> Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi	
	locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle	
	azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;	
	<b>f)</b> Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza	
	sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di	
	interesse turistico, verificando soprattutto il	
	rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le	
	opportune modificazioni;	
	<b>g)</b> Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti,	
	anche con l'apertura di appositi uffici;	
	<b>h)</b> Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e	
	del volontariato a favore della popolazione della	

località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).

**i)** Aprire e gestire circoli per i Soci. Per cui ai sensi dell'art. 148, commi 3, 5, 6 7 e 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con l'eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco - UNPLI, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

#### ART. 4 - SOCI

**4.1** I Soci della Pro Loco si distinguono in:

**a)** Soci Ordinari;

**b)** Soci Sostenitori;

	<b>c)</b> Soci Benemeriti;	
	<b>d)</b> Soci Onorari.	
	<b>4.2</b> Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di	
	iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.	
	Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti	
	nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie	
	(villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati	
	all'attività della Pro Loco.	
	<b>4.3</b> Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota	
	ordinaria, erogano contribuzioni volontarie	
	straordinarie.	
	<b>4.4</b> Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati	
	tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari	
	acquisiti a favore della Pro Loco.	
	<b>4.5</b> Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali	
	dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella	
	vita della Pro Loco.	
	<b>4.6</b> Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.	
	ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	<b>5.1</b> I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota	
	associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono	
	esentati dal pagamento della quota annuale.	
	<b>5.2</b> Tutti i Soci, purchè maggiorenni al momento	
	dell'Assemblea, hanno diritto:	

	<b>a)</b> Di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro	
	Loco;	
	<b>b)</b> Di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;	
	<b>c)</b> Di voto per l'approvazione e le modificazioni dello	
	Statuto e dei Regolamenti della Pro Loco;	
	<b>d)</b> A ricevere la Tessera della Pro Loco;	
	<b>e)</b> A ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;	
	<b>f)</b> A frequentare i locali della Pro Loco;	
	<b>g)</b> Ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di	
	manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro	
	Loco.	
	<b>5.3</b> I Soci hanno l'obbligo di:	
	<b>a)</b> Rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;	
	<b>b)</b> Versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;	
	<b>c)</b> Non operare in concorrenza con l'attività della Pro	
	Loco.	
	<b>ART. 6 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</b>	
	<b>6.1</b> L'Ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal	
	Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del	
	versamento della quota associativa annuale.	
	<b>6.2</b> La quota associativa è intrasmissibile e non	
	rivalutabile.	
	<b>6.3</b> L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio	
	Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità	
	<b>11</b>	

	o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi	
	relativamente a comportamenti del Socio che violano	
	lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.	
	ART. 7 - ORGANI	
	<b>7.1</b> Sono Organi della Pro Loco:	
	<b>a)</b> L'Assemblea dei Soci;	
	<b>b)</b> Il Consiglio Direttivo;	
	<b>c)</b> Il Presidente:	
	<b>d)</b> Il Segretario ed il Tesoriere;	
	<b>e)</b> Il Collegio dei Revisori dei Conti;	
	<b>f)</b> Il Collegio dei Probiviri (eventuale);	
	<b>g)</b> Il Presidente Onorario (eventuale).	
	ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	<b>8.1</b> L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le	
	sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al	
	presente Statuto, obbligano i Soci, secondo il	
	concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci. Ogni	
	Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare	
	della quota associativa versata, con eleggibilità	
	libera degli organi amministrativi, secondo il	
	principio del voto singolo come da Codice Civile,	
	mentre nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è	
	ammesso il voto per corrispondenza.	
	<b>8.2</b> L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la	

realizzazione delle finalità sociali.

**8.3** All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli

Ordinari e Sostenitori debbono essere in regola con la

quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea).

Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma

scritta ad altro Socio.

**8.4** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

**a)** Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono

presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua

assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra

i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo

stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso

di assenza del Segretario della Pro Loco.

**b)** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene

indetta dal Presidente della Pro Loco, previa

deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e

l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza

dei Soci (i Soci devono essere in regola con il

versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima

del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea,

valutando inoltre in contemporanea l'esistenza del

tesseramento del Socio anche per l'anno precedente a

quello della votazione) almeno quindici giorni prima

	della data fissata.	
	<b>c)</b> L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida	
	(salvo quanto diversamente previsto nel presente	
	Statuto) in prima convocazione, con la partecipazione	
	di almeno la metà dei Soci e delibera con voto	
	favorevole della metà più uno dei voti espressi; in	
	seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo,	
	l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei	
	partecipanti e delibera con voto favorevole della	
	metà più uno dei voti espressi.	
	<b>8.5</b> L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta	
	all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera	
	sul Conto Consuntivo dell'anno precedente, sulla	
	formazione del Bilancio Preventivo, sul programma di	
	attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o	
	dei Soci.	
	<b>8.6</b> L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere	
	convocata entro il mese di Giugno.	
	<b>8.7</b> L'Assemblea straordinaria è convocata:	
	<b>a)</b> Dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;	
	<b>b)</b> Dietro richiesta scritta della maggioranza dei	
	componenti del Consiglio;	
	<b>c)</b> A seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo	
	dei Soci;	

**d)** Per le modifiche del presente Statuto;

**e)** Per lo scioglimento della Pro Loco.

**8.8** L'avviso di convocazione delle Assemblee (sia

ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnato a

mano o a mezzo posta; la spedizione può essere

sostituita dall'affissione con modalità idonee a

portarli a conoscenza dei Soci (es. nella Sede della

Pro Loco, in pubblica bacheca, ecc.).

**8.9** Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea

straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei

voti validi.

**8.10** Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni

dovrà essere redatto apposito Verbale firmato dal

Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i

Soci presso la Sede Sociale.

#### ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**9.1** L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i

Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

**9.2** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di

membri tale da assicurare una equilibrata

rappresentatività degli iscritti che comunque non sia

inferiore a cinque e non superiore a ventuno unità.

**9.3** I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica

tre anni e sono rieleggibili.

	<b>9.4</b> Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro	
	volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno	
	il Presidente od a seguito di richiesta scritta di	
	almeno due terzi dei Componenti.	
	<b>9.5</b> I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute	
	consecutive senza giustificazione motivata, possono	
	essere dichiarati decaduti con deliberazione del	
	Consiglio Direttivo il quale provvede alla	
	surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo	
	comma.	
	<b>9.6</b> In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà	
	come segue:	
	I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con Soci	
	che, secondo i risultati delle elezioni, seguono	
	immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più	
	Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una	
	nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del	
	Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua	
	funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei	
	Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e	
	riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio	
	Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente	
	dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza,	
	indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo	

Consiglio Direttivo.

**9.7** Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

**9.8** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

**9.9** Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

**9.10** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

	<b>9.11</b> Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.	
	<b>9.12</b> Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la Sede Sociale.	
	ART. 10 - IL PRESIDENTE	
	<b>10.1</b> Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.	
	<b>10.2</b> Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.	
	<b>10.3</b> Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.	
	<b>10.4</b> In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti i quali in tal caso operano congiuntamente).	
	<b>10.5</b> In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà	

	dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che	
	provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.	
	<b>10.6</b> Il Presidente è il rappresentante legale della Pro	
	Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione,	
	la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio,	
	convoca e presiede il Consiglio Direttivo e	
	l'Assemblea dei Soci, è responsabile della	
	conservazione della documentazione contabile della	
	Pro Loco.	
	<b>10.7</b> E' assistito dal Segretario.	
	<b>ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE</b>	
	<b>11.1</b> Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal	
	Consiglio Direttivo al suo interno.	
	<b>11.2</b> Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige	
	i Verbali delle relative riunioni, cura la	
	conservazione della documentazione riguardante la	
	vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle	
	deliberazioni e provvede al normale funzionamento	
	degli uffici.	
	<b>11.3</b> Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente,	
	della tenuta di idonea documentazione dalla quale	
	risulta la gestione economica e finanziaria della Pro	
	Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.	
	<b>11.4</b> Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro	

		Loco e le relative registrazioni.
	<b>11 5</b>	E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
		ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	<b>12.1</b>	Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
	<b>12.2</b>	Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
	<b>12.3</b>	I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
	<b>12.4</b>	I Revisori dei Conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
		ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)
	<b>13.1</b>	Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
	<b>13.2</b>	I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

	<b>13.3</b> Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni	
	di controversie che non è in grado di decidere al	
	Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale	
	U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto	
	Regionale U.N.P.L.I.	
	<b>13.4</b> I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono	
	in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi	
	sono rieleggibili.	
	ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO (eventuale)	
	<b>14.1</b> Il Presidente Onorario può essere nominato	
	dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in	
	attività a favore della Pro Loco.	
	<b>14.2</b> Al Presidente Onorario possono essere affidati dal	
	Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di	
	eventuali contatti con altri Enti.	
	ART. 15 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
	<b>15.1</b> Il Comitato regionale U.N.P.L.I. può decidere il	
	commissariamento di una Pro Loco iscritta:	
	Su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri	
	del Consiglio Direttivo;	
	Su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;	
	<b>c)</b> In caso di inattività del Consiglio Direttivo;	
	<b>d)</b> In caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;	
	<b>e)</b> Negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale	
	<b>21</b>	

	dell'U.N.P.L.I..	
	<b>15.2</b> Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale	
	U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea	
	per la rielezione del Consiglio Direttivo.	
	ART. 16 - ENTRATE E SPESE	
	<b>16.1</b> Le risorse economiche con le quali la Pro Loco	
	provvede al funzionamento ed allo svolgimento della	
	propria attività sono:	
	<b>a)</b> Quote e contributi dei Soci;	
	<b>b)</b> Eredità, donazioni e legati;	
	<b>c)</b> Contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	<b>d)</b> Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali,	
	di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati	
	al sostegno di specifici e documentati programmi	
	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	<b>e)</b> Entrate derivanti da prestazioni di servizi	
	convenzionati;	
	<b>f)</b> Proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi,	
	anche attraverso lo svolgimento di attività economiche	
	di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte	
	in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque	
	finalizzate al raggiungimento degli obiettivi	
	istituzionali;	

	<b>g)</b> Erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
	<b>h)</b> Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;	
	<b>i)</b> Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.	
	<b>16.2</b> Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	
	<b>16.3</b> Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.	
	<b>ART. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI</b>	
	<b>17.1</b> La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.	
	<b>17.2</b> La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.	
	<b>17.3</b> Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.	

	<b>17.4</b> Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a	
	quanto previsto dal presente articolo e può prevedere	
	dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai	
	Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco	
	nell'ambito delle attività istituzionali.	
	<b>17.5</b> Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda	
	un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può	
	affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro	
	Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere	
	retribuiti a quotazioni di mercato e dietro	
	presentazione di regolare documentazione fiscale.	
	ART. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO	
	<b>18.1</b> Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve	
	predisporre annualmente un rendiconto consuntivo	
	economico e finanziario che deve essere approvato	
	dall'Assemblea dei Soci annualmente. Contestualmente	
	all'approvazione del bilancio.	
	<b>18.2</b> Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i	
	criteri di cassa e di competenza come previsto dalla	
	Legislazione vigente in materia.	
	<b>18.3</b> Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà	
	disponibile per la visione presso la Sede della Pro	
	Loco.	
	ART. 19 - SCIOGLIMENTO	

**19.1** L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo. L'Assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

**19.2** In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale oppure a fini di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione imposta dalla Legge.

**19.3** I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti Pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.

ART. 20 - NORME FINALI

